



CITTA' DI TORINO

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**PROPOSTA:** 32279 / 2024

**OGGETTO:** DISPERSIONE DELLE CENERI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE ALL'APERTO. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI N. 264.

Si esprime parere negativo sulla regolarità tecnica con la motivazione di seguito riportata:

Si formulano di seguito le motivazioni riferite all'espressione del parere articolato in relazione ai singoli punti dispositivi indicati nella proposta di deliberazione.

#### **Punto 1):**

**modificare l'articolo il comma 11 dell'art. 40, come segue: "La dispersione delle ceneri è consentita in aree private all'aperto, previa comunicazione al Sindaco e autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, e non è consentita in edifici privati al chiuso; sono altresì vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero"**

Preliminarmente si rileva un refuso di carattere formale, in quanto la modifica proposta appare logicamente riferita, stante il tenore letterale del testo, al comma 10 (e non al comma 11) dell'art. 40 del Regolamento n. 264.

Nel merito, la proposta è volta a consentire nel territorio comunale la dispersione delle ceneri in aree private all'aperto, alla sola condizione che la stessa avvenga previa comunicazione al Sindaco e autorizzazione dell'ufficiale di stato civile.

In base alla normativa statale in materia (legge n. 130/2001) la dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò appositamente destinate; inoltre, per quanto concerne le aree private, la dispersione deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari; infine, la dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati.

Alla luce dei principi e dei limiti di cui sopra, ribaditi anche dalla normativa regionale in materia (l.r. n. 20/2007) l'introduzione nel Regolamento comunale di una disposizione che in via generale consenta nel territorio comunale la dispersione in aree private, senza una previa individuazione delle aree appositamente destinate a tale pratica e senza considerare il divieto di dispersione nei centri abitati, risulta incoerente con il quadro normativo in materia.

In particolare, il divieto di dispersione nei centri abitati risulta particolarmente vincolante nel

contesto urbano torinese e limita di fatto la possibilità di esercitare tale pratica a poche aree del territorio cittadino, non rientranti nella definizione di “centro abitato” ai sensi del Codice della Strada, che devono in ogni caso essere specificamente individuate ad opera delle articolazioni comunali competenti in materia di governo del territorio, acquisiti gli elementi e i pareri tecnici necessari, con apposito provvedimento.

Si esprime in conclusione parere non favorevole sulla regolarità tecnica di tale proposta.

**Punto 2):**

**aggiungere al comma 12 dell’art. 40 “Nelle more del provvedimento è consentita la dispersione nei fiumi Po, Sangone, Dora riparia e Stura, lontano da manufatti e natanti, previa comunicazione al Sindaco e autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile”.**

Preliminarmente si rileva un refuso di carattere formale, in quanto l’addizione proposta appare logicamente riferita, stante il tenore letterale del testo, al comma 11 (e non al comma 12) dell’art. 40 del Regolamento n. 264.

Nel merito, la proposta è volta ad istituire un regime transitorio durante il quale, in attesa dell’adozione del provvedimento comunale, previsto nel primo capoverso del medesimo comma 11, che individui in modo specifico le aree pubbliche in cui è consentita la dispersione delle ceneri in natura, la stessa possa comunque avvenire nei fiumi che attraversano il territorio cittadino, previa comunicazione al Sindaco e autorizzazione dell’ufficiale di stato civile.

La normativa statale in materia (legge n. 130/2001) prevede espressamente che la dispersione delle ceneri sia consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate; da qui la previsione, riportata nel Regolamento n. 264, di un apposito provvedimento comunale che individui in modo specifico le singole aree pubbliche in cui può avvenire la dispersione in natura, nel rispetto dei limiti e dei criteri dettati dalla stessa normativa primaria.

Non fa eccezione la dispersione nei fiumi, la quale peraltro è possibile unicamente “nei tratti liberi da manufatti e natanti”, condizione per la cui individuazione è quindi necessaria una preventiva puntuale ricognizione tecnica delle sponde e delle rive dei fiumi cittadini ad opera dei competenti uffici comunali.

Nella formulazione proposta, in assenza del provvedimento attuativo che individui in modo puntuale i singoli tratti di fiume, liberi da manufatti e natanti, in cui risulti agevole, sicuro e dignitoso lo sversamento delle ceneri, la responsabilità di individuare il luogo della dispersione viene di fatto rimessa all’ufficiale di stato civile all’atto del rilascio del provvedimento autorizzativo, atteso che nei confronti del Sindaco viene prevista una mera comunicazione.

Sul punto occorre evidenziare che la potestà autorizzativa dell’ufficiale di stato civile in merito alla dispersione è limitata unicamente all’accertamento della volontà del defunto in merito alla destinazione delle proprie ceneri. Nessuna disposizione attribuisce all’ufficiale di stato civile la competenza in merito alla concreta individuazione dei luoghi del territorio cittadino in cui può avvenire la dispersione.

Tale attribuzione peraltro richiede, oltre a valutazioni di natura discrezionale di spettanza degli organi politici, competenze tecniche e una conoscenza del territorio che palesemente esulano dal ruolo e dai compiti dell’ufficiale di stato civile.

L’attribuzione, sia pur in via transitoria, di tale responsabilità in capo all’ufficiale di stato civile appare quindi non conforme alla normativa vigente ed eccedente rispetto alla competenza e al ruolo istituzionale dello stesso.

Si esprime in conclusione parere non favorevole sulla regolarità tecnica di tale proposta.

**Valutazione di impatto sull’interesse circoscrizionale**

Si ritiene che la proposta in oggetto, volta a consentire la dispersione delle ceneri sia in aree private all'aperto sia nei fiumi cittadini, abbia un impatto diretto sui territori circoscrizionali potenzialmente interessati e come tale debba essere sottoposta al prescritto parere delle Circoscrizioni ai sensi del Regolamento del Decentramento.

Torino, 10/12/2024

IL DIRIGENTE

Fto digitalmente da Andrea Carlo Antonio Pino Chiezzi